

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 4 luglio 2012 (procedimento R 2299/2011-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo VALORES DE FUTURO come marchio comunitario.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 366 del 24.11.2012.

### Ordinanza del presidente del Tribunale 27 novembre 2013 — Oikonomopoulos/Commissione

(Causa T-483/13 R)

(«Procedimento sommario — Indagine svolta dall'OLAF — Ricorso per risarcimento danni — Danno economico e morale asseritamente subito dal ricorrente — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità — Insussistenza dell'urgenza»)

(2014/C 24/37)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Richiedente: Athanassios Oikonomopoulos (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e I. Zarzoura, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: Baquesro Cruz e A. Sauka, agenti)

### Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori presentata nell'ambito di un ricorso per risarcimento diretto ad ottenere la riparazione del danno che il ricorrente avrebbe subito nelle sue attività professionali per quanto riguarda la sua reputazione a seguito di talune azioni asseritamente illegittime dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell'ambito di un'indagine svolta dai suoi agenti.

### Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

### Ricorso proposto il 27 settembre 2013 — Izsák e Dabis/Commissione

(Causa T-529/13)

(2014/C 24/38)

Lingua processuale: l'ungherese

### Parti

Ricorrenti: Balázs-Árpád Izsák (Târgu Mureș, Romania) e Attila Dabis (Budapest, Ungheria) (rappresentante J. Tordáné Petneházy, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2013, C(2013) 4795, recante diniego della domanda di registrazione dell'iniziativa cittadina europea intitolata «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»;
- condannare la Commissione a registrare tale iniziativa e ad adottare ogni altra misura richiesta ex lege;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 (<sup>1</sup>)
  - Nell'ambito del loro primo motivo, i ricorrenti rilevano che la loro iniziativa cittadina soddisfa tutti i requisiti necessari ai fini della registrazione. Inoltre, a giudizio dei medesimi, è infondata l'affermazione della Commissione secondo la quale l'iniziativa cittadina proposta è manifestamente estranea all'ambito delle competenze della Commissione in forza delle quali essa può presentare una proposta relativa a un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei Trattati. Secondo i ricorrenti, l'iniziativa conteneva una proposta rientrante nell'ambito delle competenze previsto dall'articolo 4, lettera c), TFUE (coesione economica, sociale e territoriale).
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 174, terzo comma, TFUE
  - Nell'ambito di tale motivo, i ricorrenti asseriscono che l'elenco di svantaggi, previsti all'articolo 174, terzo comma, TFUE, a motivo dei quali è rivolta un'attenzione particolare a una regione, a differenza di quanto sostiene la Commissione non è limitativo (esaustivo) ma solo esemplificativo (indicativo).

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 174 TFUE e del regolamento (CE) n. 1059/2003 <sup>(2)</sup>

— I ricorrenti sostengono altresì che le regioni che presentano specificità nazionali, linguistiche e culturali appartengono in ogni caso alla categoria delle «regioni interessate» dalla politica di coesione dell'Unione e che, in forza del diritto derivato dell'Unione, la cultura costituisce un fattore importante di coesione territoriale, sociale ed economica. A suo giudizio ciò è corroborato dall'articolo 3, paragrafo 5, e dal considerando 10 del regolamento n. 1059/2003.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011 e dell'articolo 167 TFUE

— I ricorrenti rilevano che, a differenza di quanto sostiene la Commissione, non sono tenuti a indicare la base giuridica per l'iniziativa legislativa, ma, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011, le disposizioni dei Trattati che ritengono pertinenti per l'azione proposta. Inoltre, secondo l'articolo 167 TFUE, l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali.

5) Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 19, secondo comma, TFUE

— I ricorrenti ritengono che la Commissione non potesse fondatamente sostenere nella decisione impugnata che, sebbene le istituzioni dell'Unione siano tenute a rispettare la diversità culturale e linguistica e a non discriminare le minoranze, tale disposizione non costituisca una base giuridica per la mancanza di qualsiasi azione da parte delle istituzioni. I ricorrenti obiettano, in particolare, che l'affermazione della Commissione è contraria all'articolo 19, paragrafo 1, TFUE.

6) Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 174, secondo comma, TFUE

— Secondo i ricorrenti, la Commissione interpreta erroneamente l'iniziativa quando afferma che non si può ritenere che il miglioramento della situazione delle minoranze sia idoneo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di determinate regioni, ai sensi dell'articolo 174, secondo comma, TFUE. I ricorrenti rilevano che i promotori dell'iniziativa non hanno proposto di migliorare la situazione delle minoranze nazionali ma di fare in modo che la politica di coesione dell'Unione non possa essere finalizzata all'eliminazione o all'indebolimento delle caratteristiche nazionali, linguistiche e culturali delle regioni e che le misure

e gli obiettivi economici dell'Unione non possono diventare strumenti, anche indiretti, di politiche contrarie alle minoranze.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154, pag. 1).

## Ricorso proposto il 16 ottobre 2013 — Ungheria/Commissione

(Causa T-554/13)

(2014/C 24/39)

*Lingua processuale: l'ungherese*

### Parti

*Ricorrente:* Ungheria (M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 5029 def. del 6 agosto 2013, in merito al rimborso parziale dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori per i programmi operativi attuati in Ungheria nel 2010;

— condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il fatto che la Commissione abbia ecceduto le sue competenze e violato le norme applicabili del diritto dell'Unione nel fissare l'importo dovuto all'Ungheria a titolo di rimborso parziale dell'aiuto finanziario nazionale versato nel 2010 alle organizzazioni di produttori di ortofruttili.

Secondo la ricorrente, il diritto dell'Unione non prevede la possibilità che la Commissione, nell'ambito della sua decisione sul rimborso comunitario parziale dell'aiuto finanziario nazionale concesso, in forza dell'articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, alle organizzazioni di produttori di ortofruttili, autorizzi il rimborso solo degli importi che siano stati indicati dall'Ungheria come importi «stimati» o «prevedibili» nella sua domanda di autorizzazione ai fini della concessione dell'aiuto nazionale.